

**Definizione delle procedure operative in materia di accreditamento
delle strutture formative della Regione Marche**

Procedura di verifica annuale del mantenimento dei requisiti

1. Generalità	1
1.1 Obiettivi della procedura	1
1.2 Verifica del mantenimento nel caso di sedi formative certificate ISO 9001	1
2. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti	2
2.1 Trasmissione obbligatoria di documentazione da parte del soggetto accreditato	2
2.2 Autocertificazione da parte del soggetto accreditato	3
2.3 Verifica diretta da parte del nucleo di gestione del DAFORM	4
2.3.2 Verifica diretta presso la sede del soggetto accreditato	

1. Generalità

1.1 Obiettivi della procedura

E' la procedura attraverso cui il Servizio competente provvede alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi, attraverso acquisizione di autocertificazioni, documentazione già in possesso della pubblica amministrazione o esito di verifiche ispettive presso la sede operativa oggetto di accreditamento, agendo in modo coordinato e sinergico con le amministrazioni provinciali interessate.

La procedura prevede l'esame:

- presso il Servizio competente, di documentazione trasmessa dal soggetto richiedente nei tempi previsti e, ove del caso, acquisita in via diretta;
- presso il soggetto accreditato, tramite visita ispettiva, di documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui la documentazione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sia incompleta, insufficiente o non presentata nei tempi previsti, ovvero il soggetto non assolva ad una o più condizioni richieste, il Servizio competente comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto non risponda in detto termine, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001.

1.2 La verifica di mantenimento nel caso di sedi formative certificate ISO 9001

Il Regolamento istitutivo del DAFORM tratta in specifico all'art.4 comma 4 i rapporti che intercorrono con la certificazione ISO 9001: *“laddove una struttura risulti in possesso di certificazione [...], solo se con specifico riferimento all'area “servizi formativi” – la valutazione – nella logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente – prenderà in esame la conformità documentale delle procedure certificate con i coerenti requisiti minimi del sistema di accreditamento, ferma restando l'usuale verifica per i requisiti non ricompresi da detta certificazione”*.

In conformità a quanto ratificato dal Presidente dell'UNI, con delibera del 21 dicembre 2000, la norma UNI EN ISO 9001:2000 sostituisce le norme UNI EN ISO 9001:1994; UNI EN ISO 9002:1994 e UNI EN ISO 9003:1994. Per conseguenza, DAFORM assume come riferimento esclusivo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Come già indicato nella procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi”, DAFORM presenta, in rapporto alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000, tre tipologie di requisiti:

- requisiti specifici, che non trovano riscontro nella norma di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Nessun particolare regime di verifica di mantenimento è di conseguenza previsto;
- requisiti DAFORM affrontabili volontariamente all'interno della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, attraverso una specifica applicazione della norma conforme agli standard del

dispositivo regionale. Nel caso in cui, in fase di accreditamento, il valutatore accerti la condizione di conformità della procedura oggetto di certificazione UNI EN ISO ai requisiti del DAFORM, il soggetto certificato ed accreditato accede alla procedura semplificata di “Verifica annuale del mantenimento dei requisiti”, di seguito descritta per ogni requisito a cui essa è applicabile;

- requisiti DAFORM che appaiono risolti in sé dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto costituenti fondamentali di qualunque approccio alla gestione di sistemi qualità. Per ognuno di essi, il solo possesso di certificazione è assunto in principio come assolvimento dell'obbligo, fatta salva in ogni caso la possibilità della Regione di procedere a propria verifica diretta.

Nel caso in cui un soggetto acquisisca la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 successivamente all'accredimento, è sua facoltà richiedere al Servizio competente l'esame della conformità delle procedure certificate ai requisiti del DAFORM, ai fini dell'accesso alla procedura semplificata di verifica annuale. Tale esame è normato dall'usuale procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”.

2. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti

2.1 Trasmissione obbligatoria di documentazione da parte del soggetto accreditato

Il soggetto accreditato ha obbligo di trasmissione di documentazione con riferimento ai requisiti ed alle fattispecie di seguito descritte. Nel caso in cui tale obbligo non sia assolto nei termini e con le modalità previste, il Servizio competente comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto non risponda in detto termine, l'accredimento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001.

R.1 – Riferibilità della fattispecie “attività di formazione professionale” alle finalità del soggetto

In caso di modificazione dello statuto, trasmissione alla Regione, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea o di altro organo preposto, del nuovo statuto, nelle modalità previste, per lo specifico requisito, dalla procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”.

R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto

In caso di nomina di nuovo rappresentante, trasmissione alla Regione, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea o di altro organo preposto, del nuovo nominativo, nelle modalità previste, per lo specifico requisito, dalla procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”.

R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente

In caso di variazione del contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento, o – se presente – del contratto integrativo, trasmissione alla Regione, entro 30 giorni dalla data della

sua entrata in vigore, della documentazione prevista, per lo specifico requisito, dalla procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”.

R.7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative

In caso di cambiamento della sede e/o rinnovo del contratto, trasmissione alla Regione, contestualmente alla stipula del nuovo contratto, della documentazione prevista, per lo specifico requisito, dalla procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”.

2.2 Autocertificazione da parte del soggetto accreditato

Il soggetto accreditato ha obbligo di autocertificazione del mantenimento dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato in modo conforme alla dichiarazione predisposta dal competente Servizio della Regione.

R. 7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative

R. 8 – Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete

R.9 – Attenzione dell'organismo al contesto di riferimento

R.10 – Carta della Qualità

R.11 – Rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari

R.12 – Valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari

R.13 – Comunicazione di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale

R.14 – Piano di sviluppo delle risorse professionali

R.15 – Definizione della politica per la qualità

R.16 – Trasparenza del modello organizzativo

R.17 – Sistema informativo a base informatica

R.18 – Gestione dei fornitori

R.19 – Monitoraggio dei processi interni

R.20 – Garanzia di qualità del processo di progettazione

R.21 – Garanzia di qualità dell'erogazione del servizio formativo

R.22 – Valutazione degli esiti del servizio formativo

R.23 – Gestione economica analitica per singola attività formativa

R.24 – Pianificazione delle risorse economiche e finanziarie

R.25 – Tasso di attuazione

R.26 – Tasso di abbandono

R.27 – Tasso di successo formativo

R.28 - Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico

R.29 - Tasso di spesa

R.30 - Costo allievo

R.31 - Costo allievo formato

R.32 - Costo allievo occupato

R. O1 - Livello di operatività.

R. O2 - Livello di soddisfazione

R. O3- Livello di operatività

R. O4 - Livello di soddisfazione

R. O5 - Tasso di spesa

R. O6 - Costo utente

R. O7 - Tasso di spesa

R. O8 - Costo utente

Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accreditamento. L'autocertificazione va inviata alla Regione con raccomandata A.R., facendo fede la data del timbro di spedizione.

Nel caso in cui tale obbligo non sia assolto nei termini e con le modalità previste, il Servizio competente comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto non risponda in detto termine, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001. Nel caso di soggetti in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000, dovrà essere autocertificato anche lo stato della medesima, entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti della visita ispettiva annuale condotta dal certificatore di III parte.

2.3 Verifica diretta da parte del nucleo di gestione del DAFORM

Verifica diretta presso la sede del soggetto accreditato

La verifica diretta presso la singola sede accreditata di un soggetto gestore è svolta quando ricorre una fra le seguenti condizioni:

- inclusione del soggetto in un campione significativo di strutture accreditate, individuato sulla base di criteri statisticamente validi definiti annualmente dal Dirigente il Servizio competente;
- in presenza di segnalazione da parte di una Provincia di incongruenze rilevate in sede di verifica ispettiva, nell'ambito delle attività oggetto di convenzionamento;
- in presenza di segnalazione di non conformità motivata e debitamente sottoscritta da parte di qualsiasi persona;
- in presenza di violazione di norme cogenti, anche non direttamente afferenti all'accreditamento, accertata o in fase di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

La verifica diretta è svolta, senza alcun obbligo di preavviso, da almeno due funzionari pubblici specificamente individuati dal Dirigente il Servizio, eventualmente affiancati – qualora richiesto dalla Regione – dal servizio ispettivo della Provincia di riferimento. Di ogni verifica ispettiva è redatto un verbale.

L'ambito fisico ed organizzativo oggetto della verifica diretta è quello indicato dal soggetto accreditato, in risposta al requisito R. 7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative. Il principio guida della verifica diretta è la ricerca delle evidenze e prove che confermino la sussistenza dei requisiti di seguito indicati, con riferimento:

- al mantenimento nel tempo di quanto accertato con la procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”;
- alla verifica dell'effettiva e sistematica utilizzazione di quanto previsto;
- al riscontro di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, nonché di quanto autocertificato dal soggetto.

La verifica diretta è svolta facendo riferimento alle tipologie di evidenze e prove ed al contesto di valutazione indicati nella procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento”, integrati da quanto per ogni requisito di seguito dettagliato.

R.7 –Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva disponibilità della sede e del rispetto dei requisiti previsti.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di sede conforme a quanto dichiarato nella domanda di accreditamento.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

R.8 – Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettivo uso dei dispositivi di rete

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione conforme a quanto previsto dai protocolli acquisiti in sede di accreditamento.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

R.9 – Attenzione dell'organismo al contesto di riferimento

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione della sistematicità dell'osservazione del sistema socio economico.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documento interno, conforme a quanto previsto dal requisito, in cui siano formalizzati almeno semestralmente gli esiti delle osservazioni del contesto di riferimento.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di osservazione del sistema economico oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assolta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.10 – Carta della Qualità

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione dei beneficiari della carta della qualità.

Tipologie di evidenze e prove

Registro di carico/scarico del materiale didattico, o altro documento da cui si possa evincere l'avvenuta diffusione della Carta, attestata da sottoscrizione per ricevuta del beneficiario.

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di messa a disposizione della Carta della Qualità oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.11 – Rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettivo uso di metodologie e strumenti di rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione conforme a quanto previsto dalle metodologie e dagli strumenti acquisiti in sede di accreditamento (o trasmessi dal soggetto accreditato, a seguito di loro aggiornamento), che dimostri l'effettiva rilevazione dei bisogni, delle caratteristiche e delle aspettative, in ragione della/e macrotipologia/e formativa/e per cui la struttura è accreditata.

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.12 – Valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettivo e sistematico utilizzo di metodologie e strumenti formali per valutare – durante e al termine di ogni intervento formativo – il grado di soddisfazione dei partecipanti, dei docenti/tutor e delle aziende in relazione ai diversi elementi costituenti il servizio.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione conforme a quanto previsto dalle metodologie e dagli strumenti acquisiti in sede di accreditamento (o trasmessi dal soggetto accreditato, a seguito di loro aggiornamento), che dimostri l'effettiva valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari, dei docenti/tutor e delle aziende ed il raggiungimento del grado di soddisfazione previsto dalla soglia minima. Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assolta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.13 – Comunicazione di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva comunicazione a tutto il personale interessato di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale, così come indicato in sede di accreditamento.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione relativa a strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale.

Presenza di documentazione (quali lettere di convocazione, fogli firma, etc.) che dimostri l'avvenuto svolgimento di un incontro minimo ogni semestre, coerente con il contenuto del requisito. Acquisizione di riscontri diretti tramite intervista a personale appartenente al nucleo stabile.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera assolta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.14 – Piano di sviluppo delle risorse professionali

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dello stato di realizzazione del piano di sviluppo vigente, con indicazione di azioni, beneficiari effettivi, e tempi con cui le azioni sono state realizzate o sono in fase attuativa.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione (quali lettere di convocazione, fogli firma, programmi e materiali didattici, etc.) che dimostri l'avvenuto svolgimento o la programmazione certa delle attività previste dal piano di sviluppo delle risorse umane a suo tempo trasmesso alla Regione nell'ambito della procedura di accreditamento.

Acquisizione di riscontri diretti tramite intervista a personale appartenente al nucleo stabile.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.15 – Definizione della politica per la qualità

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva diffusione a tutti membri dell'organizzazione del documento in cui è definita la politica della qualità.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione (es. fogli firma.) che dimostri l'avvenuta diffusione a tutti membri dell'organizzazione del documento in cui è definita la politica della qualità.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.16 – Trasparenza del modello organizzativo

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva diffusione a tutti membri dell'organizzazione del documento in cui è definita in modo formale la struttura organizzativa.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione (es. fogli firma.) che dimostri l'avvenuta diffusione a tutti membri dell'organizzazione del documento in cui è definita in modo formale la struttura organizzativa.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.17 – Sistema informativo a base informatica

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione della presenza, per ogni attività formativa, di un dossier aggiornato recante la documentazione ad esso relativa, in modo conforme alle procedure.

Dimostrazione della presenza di un sistema informatico compatibile con i requisiti del Sistema Informatico Regionale

Tipologie di evidenze e prove

Presenza della documentazione relativa a singole attività formative archiviata, aggiornata e conservata in conformità alle procedure di gestione del “dossier” presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento. Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

La verifica della compatibilità del sistema informativo con i requisiti del Sistema Informatico Regionale è svolta in modo diretto dalle Amministrazioni Provinciali, con riferimento alle attività di: a) trasmissione delle proposte progettuali; b) gestione delle documentazione derivante dal rapporto convenzionale; c) rendicontazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera in principio assoluta esclusivamente per quanto attiene alle procedure organizzative. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.18 – Gestione dei fornitori

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dello stato di aggiornamento della banca dati dei fornitori.

Tipologie di evidenze e prove

Esame della banca dati, in ordine alla verifica della presenza dei fornitori di azioni formative in corso o svolte nel periodo a cui la verifica del mantenimento dei requisiti si riferisce.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di gestione dei fornitori oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.19 – Monitoraggio dei processi interni

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'applicazione delle procedure di monitoraggio dei processi interni e di gestione dei loro esiti.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento, con particolare attenzione all'effettivo esercizio delle attività di controllo.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.20 – Garanzia di qualità del processo di progettazione

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettiva conduzione del processo di progettazione in modo conforme alla procedura.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento, con particolare attenzione all'effettivo rispetto dell'articolazione del processo progettuale, così come descritta nella procedura DAFORM “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi”.

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.21 – Garanzia di qualità dell'erogazione del servizio formativo

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'applicazione delle procedure di monitoraggio e di gestione degli esiti previste ai fini della garanzia di qualità.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento, con particolare attenzione all'effettivo rispetto delle attività di *a)* programmazione delle risorse; *b)* monitoraggio delle attività; *c)* definizione ed attuazione delle eventuali azioni correttive, così come descritta nella procedura DAFORM “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi”.

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui il soggetto disponga di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.22 – Valutazione degli esiti del servizio formativo

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione dell'effettivo utilizzo delle metodologie di valutazione degli esiti del servizio formativo e del conseguente aggiornamento del dossier per ogni singola attività formativa.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento, Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento, con riferimento al periodo oggetto di valutazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nel caso in cui – in sede di accreditamento o, successivamente, su domanda dell'interessato – la procedura di valutazione degli esiti del servizio formativo oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia conforme ai requisiti del DAFORM, la dimostrazione si considera in principio assoluta. E' comunque sempre facoltà della Regione procedere a verifica diretta.

R.23 – Gestione economica analitica per singola attività formativa

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione del rispetto dei requisiti di: effettiva presenza di una specifica posizione contabile per ogni attività formativa – indipendentemente dalla natura dei fondi utilizzati – e di un piano dei conti articolato in voci di entrata e uscita.

Tipologie di evidenze e prove

La verifica del rispetto dei requisiti di tenuta delle scritture contabili e della gestione preventiva/consuntiva delle attività è svolta in modo diretto dalle Amministrazioni Provinciali, con riferimento alle attività di rendicontazione, secondo quanto previsto dalle procedure al tempo in vigore.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

R.24 – Pianificazione delle risorse economiche e finanziarie

Obiettivo specifico della verifica diretta

Dimostrazione del possesso del quadro aggiornato di pianificazione economico-finanziaria e dell'utilizzo delle procedure che consentano una trasparente gestione dei rapporti economici e finanziari con le risorse interne ed i fornitori.

Tipologie di evidenze e prove

La verifica del possesso del quadro aggiornato di pianificazione economico-finanziaria è svolta dal servizio regionale responsabile del DAFORM, attraverso esame di documentazione e valutazione della sua completezza e conformità in relazione alla procedura dichiarata dal soggetto in sede di accreditamento.

La verifica della corretta trasparente gestione dei rapporti economici e finanziari con le risorse interne ed i fornitori è svolta in modo diretto dalle Amministrazioni Provinciali, con riferimento alle attività di rendicontazione, secondo quanto previsto dalle procedure al tempo in vigore.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

La verifica dei requisiti di risultato autocertificati dal soggetto è svolta tramite acquisizione diretta di documentazione da parte del Servizio Regionale responsabile del DAFORM in raccordo con le attività di monitoraggio.

Nel caso in cui gli esiti delle verifiche ispettive portino a rilevare situazioni di non conformità, il Servizio competente comunica al soggetto quanto rilevato, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto non risponda in detto termine, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001.

Nel caso in cui gli esiti delle verifiche ispettive o gli esiti di acquisizione diretta di documentazione da parte del Servizio Regionale responsabile del DAFORM si presentino in contrasto con quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e con quanto autocertificato dal soggetto, si provvederà alla denuncia alle competenti autorità a norma del Codice di Procedura Penale.

Nel caso in cui il soggetto accreditato sia anche in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e gli esiti delle verifiche ispettive portino a rilevare una non conformità, è obbligo del Servizio segnalare tale fatto all'organismo di III parte che ha rilasciato la certificazione.